

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 febbraio 2011 composta da:

Diana CALACIURA TRAINA Presidente f.f.

Aldo CARLESCHI Consigliere relatore

Riccardo PATUMI Referendario

Tiziano TESSARO Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 17.12.2004 e, da ultimo, deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3.07.2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17.11.2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Rossano Veneto (Vicenza) prot. n.19851 del 27 dicembre 2010, qui pervenuta in data 28.12.2010 e assunta al prot. n. 0010503;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 25/2011 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Cons. Aldo Carleschi

FATTO

Il Comune di Rossano Veneto (Vicenza), con la nota indicata in epigrafe, a firma del Sindaco, chiede se al taglio previsto dalla manovra correttiva di cui alla legge 122/2010 siano assoggettati pure i c.d. *diritti di rogito* percepiti dai Segretari comunali.

Al riguardo fa presente che:

- con delibera della Sezione centrale Enti locali della Corte dei conti è stato stabilito che detti diritti non fanno parte della spesa di personale in quanto corrisposti da terzi;
- se la finalità della suddetta legge è quello di operare un taglio alla spesa per il personale attraverso un contributo straordinario sui compensi percepiti dai segretari comunali, sorge il dubbio se la voce diritti di rogito (peraltro eventuali)

faccia parte dei compensi soggetti al taglio;

- il dubbio sussiste, inoltre, per i compensi dei segretari comunali a "scavalco", corrisposti dal comune presso cui è operato lo scavalco, che hanno natura indennitaria, sono determinati forfettariamente e, ai fini previdenziali, sono considerati "lavoro simultaneo". In sostanza, si chiede, ricorrendo tale ipotesi, se, essendo tali compensi erogati agli interessati da ente diverso (da quello ovviamente di cui hanno la titolarità) ed avendo natura indennitaria, "sfuggono al cumulo dei compensi e al taglio del 5 o 10%".

DIRITTO

La richiesta del Comune di Rossano Veneto (Vicenza) è da inquadrare nell'attività consultiva contemplata dall'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, peraltro non espressamente richiamata.

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie de qua, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

In proposito, con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità

pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Analizzando la fattispecie concreta si rileva che, dal punto di vista soggettivo, la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL e cioè il Sindaco del Comune di Rossano Veneto (Vicenza).

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, com'è già stato ricordato, in base all'art. 7 comma 8 della legge 131/2003, la funzione consultiva è limitata appunto alla materia della contabilità pubblica.

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, già citata, e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che

segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Per ultimo, con deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno ribadito i principi sopra evidenziati affermando che la funzione consultiva sarebbe tuttavia incompleta se non potesse svolgersi anche nei confronti di quei quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto, ulteriori materie, quale quella concernente il personale, estranee nel loro nucleo originario alla "contabilità pubblica" -in una visione dinamica che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente ai relativi equilibri- possono ritenersi ad essa riconducibili. Ciò, peraltro, limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Ora, nel caso di specie, la richiesta del Comune di Rossano Veneto (Vicenza), rientrando chiaramente nelle ipotesi sopra delineate, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo essendo inquadrabile nell'ambito della contabilità pubblica.

Venendo al merito, si rileva subito che la richiesta in esame

concerne due ipotesi distinte, peraltro accomunate al medesimo presupposto e cioè all'assoggettabilità o meno al taglio del 5 o del 10% ex legge 122/2010:

- la prima, che riguarda i diritti di rogito corrisposti ai segretari comunali;
- la seconda, concernente, invece, i compensi corrisposti dai comuni richiedenti il servizio "a scavalco" di segretari comunali nelle sedi prive di titolare o con titolare assente o impedito.

Preliminarmente si rammenta che l'art. 9, comma 2, della legge 122/2010 all'oggetto così recita *"In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi....., superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente detto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.165*

del 2001 sono ridotte del 10%; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori e avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'art.21 del R.D.30 ottobre 1933, n.1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziale, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.".

La disposizione si inserisce, come questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare con i pareri resi ai Comuni di Terrazzo – VR (delibera 154/2010/Par)) e di San Giovanni Lupatoto – VR (delibera 194/2011/Par) in un pacchetto di norme volte ad evidenziare come la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti

un vero e proprio obiettivo vincolato.

Ora non v'è dubbio che la norma sopra richiamata ha introdotto un regime vincolistico che riguarda le spese di personale, peraltro connesso ad una situazione contingente che esprime un carattere di eccezionalità tale da impedire che la stessa possa assumere carattere strutturale.

La questione sottoposta all'esame della Sezione, quindi, è connessa prioritariamente all'ascrivibilità delle due ipotesi formulate dal Comune di Rossano Veneto (VI) all'ambito delle spese di personale.

Orbene, per quanto riguarda il **primo quesito** (assoggettabilità al taglio del 5 o del 10% dei diritti di rogito), la risposta è rinvenibile nella deliberazione 16/2009/PAR del 9 novembre 2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamata anche dal Comune istante, che ha escluso dalle spese di personale gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito e gli incentivi per il recupero dell'ICI, trattandosi di compensi che si autoalimentano e non comportano, quindi, un effettivo aumento della spesa. Coerentemente, la Sezione ritiene che i diritti in questione non sono da ricomprendere nel regime vincolistico recato dall' art.9, comma 2, della legge 122/2010 che concerne invece il solo trattamento economico afferente al personale previsto dalle relative norme di legge.

Per quanto riguarda, invece, il **secondo quesito** (assoggettabilità o meno al taglio di cui sopra dei compensi ai segretari comunali

per attività "a scavalco") si rammenta che:

- tali compensi sono disciplinati in ambito contrattazione collettiva e sono calcolati, in misura percentuale, sulla base della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.5.2001 raggugliata al periodo di incarico;
- le voci retributive di cui sopra comprendono: lo stipendio tabellare (che dal 1°.1.2002 ingloba il trattamento stipendiale e l'indennità integrativa speciale), la retribuzione individuale di anzianità (ove acquisita), la retribuzione di posizione contrattuale, il maturato economico annuo (ove spettante), l'assegno *ad personam* (ove spettante);
- la misura percentuale può essere fissata con modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale (in ambito Regione Veneto il CCDI è stato siglato in data 12 gennaio 2010).

Alla luce di quanto sopra, ad avviso della Sezione, non sembra potersi dubitare che il compenso di cui trattasi, al di là del *nomen juris*, sia da comprendere tra le spese di personale da parte del comune presso cui viene operato lo scavalco e, quindi, da assoggettare al taglio del 5 o del 10% di cui all'art. 9, comma 2, della legge 122/2010. Va peraltro tenuto presente che il compenso stesso deve essere cumulato con quanto percepito dal comune di appartenenza con ciò determinando il limite di trattamento economico complessivo previsto dalla norma

all'esame (90.000 /150.000 euro) su cui operare la riduzione.

Nel caso che al segretario competano eventuali diritti per l'attività rogante svolta nel corso dell'attività a scavalco, è evidente l'assimibilità all'ipotesi di cui al quesito precedente che esclude i diritti di rogito dalle spese di personale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Rossano Veneto (Vicenza) nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune stesso.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011.

Il relatore

Il Presidente f.f.

f.to Cons. Aldo Carleschi

f.to Cons. Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 14/03/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Dott. ssa Raffaella Brandolese